



**AS 1790**

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO  
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO  
LEGGE FINANZIARIA 2010**

**Proposte di emendamenti**

***Aggiungere il seguente articolo:***

**(Oneri di urbanizzazione)**

*All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: “per gli anni 2008, 2009 e 2010” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2010, 2011 e 2012”*

**MOTIVAZIONE**

La disposizione che consente di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti ha sempre avuto validità annuale. Si propone di adeguare tale deroga per un periodo almeno pari alla durata del bilancio pluriennale degli enti al fine di consentire un'appropriatezza programmazione.

***Aggiungere il seguente articolo:***

**(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)**

*Al comma 1 lettera a) punto 2 della legge n.102 del 3 agosto 2009, dopo le parole “Le disposizioni del presente punto non si applicano” aggiungere le parole “agli enti locali”*

**MOTIVAZIONE**

È opportuno che anche gli enti locali (al pari delle aziende sanitarie, ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura ) siano esonerati dall'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti che comportino impegni di spesa sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Ciò per l'ovvia ragione per cui le regole di finanza pubblica negli ultimi anni sono mutate con cadenza annuale, il che rende di difficile attuazione tale previsione. Inoltre risulta alquanto complicato, per non dire impossibile per gli enti soggetti al Patto accertare i pagamenti di cassa prima di procedere al pagamento stesso.

**Aggiungere il seguente articolo:**

**(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)**

*Al comma 1 lettera a) punto 2 della legge n.102 del 3 agosto 2009, le parole “la violazione dell’obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa” sono soppresse.*

**MOTIVAZIONE**

Si evidenzia in questa ipotesi l’impossibilità a prevedere una responsabilità in capo ad un soggetto in assenza di alcun giudizio di merito; la disposizione sopra richiamata si traduce materialmente in una serie di adempimenti cui il funzionario, prima di impegnare la spesa deve fare fronte, tra cui:

1. verificare se esiste lo stanziamento di bilancio, (adempimento che allo stato attuale risulta già previsto dalla normativa);
2. verificare che quando da quell’impegno sorgerà la necessità di pagare, (presumibilmente dopo 2 o 3 anni - tempi ordinari di realizzazione delle opere cantierate), il pagamento possa avvenire rispettando i saldi imposti dal patto di stabilità, relativi ad annualità future.

La conseguenza di tale previsione è che un significativo numero di Comuni, avrà difficoltà ad appaltare nuovi lavori o opere pubbliche, poiché la minaccia incombente di una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al funzionario che non rispetti l’obbligo di accertamento ha di fatto la conseguenza di “frenare” l’avvio di procedure che comportino spese di investimento.

Inoltre, la disposizione provoca un disallineamento nella quotidiana gestione dell’Ente locale; si verificano infatti situazioni complesse in quanto, mentre i vertici politici decidono di privilegiare gli investimenti al fine di fronteggiare la crisi che sta attraversando il Paese, dirigenti e funzionari sono costretti a non dare seguito a quanto già deciso a livello politico per i motivi sopra esposti.

Si chiede pertanto l’eliminazione di una siffatta disposizione al fine di non aggravare la già difficile gestione finanziaria dei Comuni consentendo allo stesso tempo un reale recupero della crisi degli investimenti.

***Aggiungere il seguente articolo:***

**(Modifica alla legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di esenzione ICI)**

*1. Al comma 2 bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole “che non abbiano” è soppressa la parola “esclusivamente”.*

**MOTIVAZIONE**

L'attuale formulazione dei requisiti soggettivi per l'esenzione dall'ICI di cui all'art. 7 del d.lgs. 504/1992 introduce, di fatto, il concetto di attività economica a carattere “parzialmente commerciale”, fattispecie non dimostrabile né opponibile sulla base di fatti certi.

Appare necessario eliminare la parola “esclusivamente” dalla norma che ha riformato la disciplina dell'esenzione per gli immobili ecclesiastici e delle ONLUS, in quanto, oltre a limitare notevolmente la portata della revisione normativa a suo tempo intrapresa, comporta la remissione al contenzioso tributario di buona parte delle posizioni potenzialmente oggetto del beneficio e produce rilevanti incertezze applicative e rischi di gravi lacune nell'applicazione dell'ICI.

Non appare nemmeno sufficiente che il Comune (o qualsiasi altro ente impositore) dimostri in sede di accertamento l'uso largamente prevalente a fini commerciali dell'immobile, con la conseguenza che permane invariato il rischio di evidente lesione di principi di pari trattamento fiscale di attività a medesimo contenuto economico, paventato a proposito della formulazione introdotta nella XIV legislatura.

**Aggiungere il seguente articolo:**

**(Modificazioni alle agevolazioni fiscali per gli immobili storici)**

“A decorrere dal 1 gennaio 2010, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono applicabili alle sole unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad abitazione principale del proprietario o a residenza del locatario.”

**MOTIVAZIONE**

L'agevolazione prevista dalla legge 413/1991 (art. 11, comma 2) stabilisce che *“il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”*.

Tale dispositivo, esteso all'ICI con il decreto 16/1993, comporta la sostanziale detassazione degli immobili in questione, per effetto del bassissimo livello delle tariffe d'estimo della categoria/classe catastale abitativa più bassa (generalmente: categoria A5, classe 1).

Le agevolazioni tributarie per i possessori d'immobili storici vincolati trovano una valida motivazione nel fatto che si tratta, in genere, di fabbricati la cui manutenzione (anche in conseguenza dei vincoli) è particolarmente onerosa, a fronte di una redditività non sempre significativa (si pensi per esempio a ville, castelli, dimore storiche utilizzate esclusivamente come abitazione per una o poche famiglie).

Questa più che valida giustificazione non trova, però, in molti casi un riscontro effettivo nella realtà per diversi ordini di motivi :

- 1) da un lato, le soprintendenze tendono a vincolare sempre di più edifici nel loro complesso anche nel caso in cui solo una parte degli stessi (un portale, i prospetti o una parte di essi) sia significativa ai fini del vincolo. Ciò determina che l'agevolazione per l'ICI si applichi a tutte le unità immobiliari del caseggiato, quando in realtà solo alcune o nessuna sono interessate dal vincolo in maniera significativa;
- 2) la Corte Costituzionale ha equiparato gli immobili posseduti da soggetti di carattere pubblico o assimilati a quelli posseduti da soggetti privati, pur a fronte di diversità sostanziali nei criteri di vincolo. Per cui risultano vincolati - e quindi usufruiscono di agevolazioni ICI - edifici di scarso valore storico e/o artistico;
- 3) l'utilizzo a scopi commerciali o comunque economici di immobili storici, pur a fronte di eventuali maggiori oneri manutentivi, ha sicuramente una redditività elevata e comunque tale da non giustificare agevolazioni fiscali.

**Aggiungere il seguente articolo:**

**(Base imponibile ICI per immobili non iscritti a catasto)**

*La lettera a) del comma 173, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 è così sostituita:*

“Il comma 4 dell’articolo 5 del d.lgs. 504/92 è così sostituito:

“Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell’espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell’avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall’applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale.”

**MOTIVAZIONE**

La legge finanziaria 2007 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina Ici, intervenendo tra l’altro a sopprimere la previsione della cd. “rendita presunta”, contenuta nel decreto legislativo n.504 del 1997 secondo la quale per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore era determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Ciò costituiva senza dubbio una semplificazione per il Comune in cui era posto l’immobile, ma anche una garanzia per il proprietario, per un duplice profilo di ragioni:

- a) in primo luogo, il riferimento ad una rendita applicabile per assimilazione a fabbricati già iscritti permette di ancorare il presupposto dell’imposta (il possesso del fabbricato non iscritto in catasto) ad un valore simile a quello applicato nella generalità dei casi, senza dovere ridefinire la base di calcolo (il valore del fabbricato medesimo) ad altri criteri quali ad esempio il valore di mercato, di norma molto superiore a quello ottenuto applicando i coefficienti di legge alla rendita catastale. Appare infatti opportuno ricordare che in forza del comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. 504/92, “la base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili” e che solo “per i fabbricati iscritti in catasto” il valore viene direttamente dedotto dall’ammontare della rendita (comma2);
- b) in secondo luogo, nel caso di successiva attribuzione della rendita in misura inferiore a quanto considerato per l’applicazione dell’ICI, il dispositivo del rimborso con i relativi interessi assicura la corretta definizione della posizione.

Va altresì considerato, anche sulla scorta di pronunce della Corte di Cassazione, che la *ratio* che ispirava la disciplina contenuta nel suddetto d.lgs 504/92 era, da un lato, di attribuire alla dichiarazione di variazione catastale valore di richiesta di attribuzione della nuova rendita e,

dall'altro, di conseguire la più precisa rispondenza della rendita catastale, sulla quale commisurare l'ICI, alla situazione effettiva dell'immobile.

L'emendamento proposto permette di assicurare, anche nei casi ormai residuali di mancanza di rendita attribuita a fabbricati pur soggetti ad ICI, l'applicazione equa e costante del tributo in ossequio a principi di certezza e universalità dell'azione amministrativa tributaria

**Aggiungere il seguente articolo:**

**(Modifica alla decorrenza degli interessi dei Tributi Locali)**

*L'articolo 1, comma 165 della legge 27 dicembre 2006 n.296 è così modificato:*

“La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme avrebbero dovuto essere versate. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, salvo che il versamento in eccedenza sia imputabile all'ente, nel qual caso gli interessi decorrono dalla data dell'eseguito versamento”

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento modifica l'ultimo periodo del comma 165, facendo decorrere gli interessi, dovuti al contribuente in caso di rimborso, in via generale dalla data di presentazione dell'istanza e nel caso in cui il versamento in eccedenza sia stato determinato dall'Ente, da quella del versamento.

Tale impostazione conforma la norma in esame alla previsione dell'art. 2033 del Codice Civile:

“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”

Inoltre disporre, come previsto dalla norma vigente, la decorrenza degli interessi in modo automatico dalla data del pagamento se, nel caso di erronea richiesta da parte dell'ente, persegue l'equità di trattamento Contribuente/Ufficio, nel caso di erroneo versamento imputabile al contribuente penalizza l'ente impositore.

In ultimo, il dettato del comma 165 è tale solo per i tributi degli Enti Locali: si ritiene che questa circostanza determini un'immotivata disparità di trattamento nei confronti delle altre Amministrazioni, in particolare sulle imposte in autoliquidazione.

***Aggiungere il seguente articolo:***

**(Dichiarazione/comunicazione ICI)**

*Al comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 504, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:*

“4. Ferme restando le disposizioni in ordine alla soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all’art. 37, comma 53, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, i soggetti passivi devono presentare il modello di dichiarazione ICI per gli immobili posseduti, con esclusione di quelli esenti dall’imposta, entro il termine di novanta giorni dal verificarsi del presupposto impositivo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare, nelle forme e nei termini sopra indicati, le modificazioni intervenute.

**MOTIVAZIONE**

Tale inciso è introdotto nell’ottica di una semplificazione degli adempimenti da porre a carico dei contribuenti qualora si verifichi nell’immobile un cambio di destinazione d’uso e si renda pertanto necessario comunicarlo al Comune. La scelta di consentire la comunicazione attraverso il modello della dichiarazione ICI corrisponde alla necessità di garantire ai Comuni elementi di conoscenza più tempestivi ai fini della gestione dell’imposta, anche con riferimento al rispetto dei tempi previsti dalla legge per l’effettuazione dei rimborsi. Inoltre, il modello già condiviso della dichiarazione evita di fatto la predisposizione di tanti modelli quanti sono i Comuni.

***Aggiungere il seguente articolo:***

**(Semplificazioni della disciplina del pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili)**

*Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 aggiungere il seguente periodo e i seguenti commi:*

“Sono considerati comunque validi i pagamenti effettuati sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso.

2 bis. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta indicato all'art. 3, i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi.

2 ter. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti al Comune diverso da quello competente.

La regolazione contabile delle somme erroneamente versate deve avvenire direttamente tra i comuni interessati; il riversamento delle somme deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta del comune competente a norma dell'articolo 4.

**MOTIVAZIONE**

La proposta di emendamento persegue la finalità di introdurre maggiori elementi di semplificazione nella disciplina del prelievo fiscale dell'imposta comunale sugli immobili. La disciplina oggi vigente infatti non è sufficientemente chiara e definita ed ha l'effetto di generare difficoltà applicative nel tributo cardine dell'autonomia impositiva dei Comuni.

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Sanzioni amministrative tributarie in materia di tributi locali)**

“Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto e non versato con un minimo di euro 51,00; se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo dovuto e non versato; per l’omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, in presenza di dichiarazione o denuncia, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni; se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. La contestazione ed irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 472 successive modificazioni.”

**MOTIVAZIONE**

Lo schema di norma risponde alla finalità di introdurre una disciplina sanzionatoria amministrativa tributaria uniforme per tutti i tributi locali, in coerenza con la nuova disciplina prevista unitariamente in materia d’accertamento dei tributi locali dai commi 161 e 162 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2007.

**Aggiungere il seguente articolo:**

**(Accesso alle informazioni e rafforzamento delle capacità di accertamento e riscossione delle entrate locali)**

1. All'articolo 35, dopo il comma 26-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, si aggiunge il seguente comma:  
"26-sexies. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate dagli Enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incaricati anche disgiuntamente delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate, a norma delle leggi vigenti, limitatamente per questi ultimi alle entrate effettivamente affidate. Le facoltà di cui al precedente comma 25 si esercitano ai fini esclusivi della riscossione delle entrate locali mediante l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; le facoltà di cui al precedente comma 26 si esercitano anche ai fini dell'accertamento delle entrate proprie dell'ente locale, nonché ai fini della partecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali. L'Ente locale individua in modo selettivo i dipendenti propri o dei soggetti sopra indicati che possono utilizzare ed accedere ai dati."
2. L'articolo 4 comma 2 sexies del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpreta nel senso che l'ingiunzione di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituisce titolo per gli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incaricati della riscossione delle entrate locali, ancorché non obbligati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto legislativo 446/97, ai fini di:
  - a) iscrivere l'ipoteca ed il fermo amministrativo sui beni del debitore e dei coobbligati e per trascrivere i pignoramenti nei pubblici registri, mobiliari ed immobiliari, in esenzione da ogni tributo o diritto;
  - b) richiedere ed ottenere, in forma libera e gratuita, anche per via telematica, il rilascio di visure ipotecarie e catastali;
  - c) procedere al pignoramento dei crediti verso terzi di cui all'articolo 72 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;
  - d) richiedere la dichiarazione stragiudiziale del terzo ai sensi dell'articolo 75 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;
  - e) adottare tutte le altre misure previste dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili.
3. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta quale espressa e confermata facoltà degli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attivare le procedure di

riscossione coattiva mediante l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante iscrizione a ruolo, con riferimento a tutte le entrate di propria competenza, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689”

#### MOTIVAZIONE

La norma proposta rafforza gli strumenti a disposizione degli Enti Locali per l'accesso alle informazioni rilevanti ai fini del controllo degli adempimenti tributari, anche in chiave di supporto alla partecipazione dell'accertamento dei tributi erariali di cui al decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Viene inoltre colmata un'asimmetria non giustificata circa i poteri a disposizione dei diversi soggetti preposti alla gestione della riscossione coattiva a norma delle leggi vigenti. In particolare, l'art. 35 (commi 25 e 26) del decreto legge 223/06 attribuisce ai dipendenti di Equitalia S.p.A. e delle società da questa partecipate, ai soli fini della riscossione mediante ruolo, alcune facoltà dirette ad agevolare le attività di riscossione. Poiché Equitalia S.p.A. e le società dalla stessa partecipate agiscono sul mercato della gestione dei servizi di liquidazione ed accertamento, nonché di riscossione, delle entrate degli Enti Locali in regime di concorrenza, esigenze di parità di trattamento e di non discriminazione impongono che le stesse facoltà siano attribuite agli Enti Locali stessi ed ai soggetti diversi da questi incaricati a norma delle leggi vigenti.

**Comma 2.** Con l'interpretazione autentica recata dal comma 2 viene resa effettiva la previsione di equiparazione della capacità di intervento tra i diversi soggetti che svolgono funzioni di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, in materia di procedure esecutive.

L'articolo 4 comma 2 sexies del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002 n. 265, come del resto diverse altre norme vigenti, prevede con riguardo alla riscossione coattiva dei crediti degli Enti locali, che sia quando sono gli Enti stessi a gestire direttamente i predetti servizi, sia, quando questi siano affidati a soggetti terzi, tale attività possa avvenire esclusivamente con «*la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili*». La procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo nella sua interezza (disciplinata dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602) è, invece, riservata ad Equitalia S.p.A. ed alle società dalla stessa partecipate (articolo 36 comma 2 lettera b) del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008 n. 31). Sul punto, per la verità pacifico, si è trovata concorde anche la giurisprudenza (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, sentenza n. 109/2008).

L'emendamento in commento non intende modificare i cardini di tale disciplina. Esso mira, invece, ad equiparare agli effetti pratici le due procedure di riscossione (a mezzo ingiunzione fiscale ed a mezzo ruolo), nel momento in cui vengono utilizzate per riscuotere crediti della

Con l'articolo 36 della legge 31/2008 (“Milleproroghe”) il legislatore ha ritenuto di rendere chiarezza su una facoltà essenziale nell'esercizio dei poteri regolamentari degli enti locali in materia di gestione delle proprie entrate: l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione di pagamento ai fini della riscossione coattiva di quote non pagate.

Come è noto, a norma dell'art. 52, d.lgs. 446/97, i Comuni e le Province godono di ampi poteri di regolamentazione ed organizzazione della gestione delle entrate non solo tributarie. Diverse norme susseguitesi negli anni hanno poi via via specificato diversi aspetti riguardanti gli strumenti a disposizione per l'accertamento e la riscossione delle entrate locali, anche con riferimento ai soggetti che, a norma degli articoli 52 e 53 del citato d.lgs. 446/97, siano affidatari dei servizi in questione.

Talune delle norme via via emanate non considerano, tuttavia, la varietà delle forme di gestione adottabili dagli enti locali (in economia, attraverso consorzi, mediante affidamento a società private o miste iscritte all'Albo ex art. 53, o interamente possedute e direttamente coordinate, secondo il modello in house, non necessariamente iscritte al predetto Albo).

Tuttavia, nonostante la chiara ed esplicita portata generale della norma, diversi Giudici di Pace (Torino, Pisa, Chieti, ecc.), in contrasto con la norma sopra riportata, con lo stesso art. 52 d.lgs. 446/97 e con altre norme in vigore (cfr. tra le altre, l'art.1, comma 477, L. 23/12/2005, n. 266), hanno ritenuto che gli Enti locali e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 non sono legittimati a riscuotere coattivamente mediante l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al combinato disposto degli articoli 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, essenzialmente in ragione dell'asserita prevalente specialità di queste norme che, in quanto speciali, non sarebbero derogabili se non per citazione espressa.

Il prevalere di questa interpretazione obbligherebbe i Comuni ad affidare la riscossione coattiva delle sanzioni predette in via esclusiva ad Equitalia (unico soggetto legittimato a procedere a mezzo ruolo), presumibilmente con maggiori costi per gli Enti locali e per i cittadini e con la concreta possibilità che gli "Agenti della riscossione" attraggano a sé, per ricaduta, anche il procedimento di riscossione spontanea delle stesse, con conseguente azzeramento dell'autonomia dei Comuni nel gestire le proprie entrate, pur loro legislativamente riconosciuta.

Per questi motivi appare necessario chiarire e rafforzare il disposto normativo vigente con una norma interpretativa in grado di riaffermare con certezza l'applicabilità dell'ingiunzione di pagamento alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali degli enti locali, ivi comprese le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada.

**Aggiungere il seguente articolo:**

**(Armonizzazione dell'imposta di registro)**

*L'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, è così modificato:*

- “1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
2. La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.
7. Nei contratti in cui sono parte lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.
8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'Ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente sono lo Stato, le Regioni o gli Enti Locali.”

**MOTIVAZIONE**

La norma proposta riformula, in particolare, i commi 7 e 8 dell'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, ed ha l'effetto di estendere l'esclusione dall'imposta di registro anche ai Comuni. La proposta di modifica è coerente con il nuovo assetto

costituzionale di riforma del titolo V e con il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato ai Comuni.

**Aggiungere il seguente articolo:**

**(Canone di occupazione servizi a rete)**

*All'articolo 63 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 aggiungere il seguente punto 6:*

“6. In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato dal concessionario della rete ma da un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti. Per utenti, nella fattispecie, si intendono i soggetti effettivi fruitori finali del servizio. Per utenti di telefonia mobile si considerano i fruitori del servizio domiciliati o residenti nel Comune secondo quanto dichiarato al gestore”.

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento tende a superare le problematiche applicative connesse alle occupazioni con servizi a rete, laddove il servizio è erogato direttamente da un soggetto diverso dal concessionario.

In questo caso infatti, il concessionario quale soggetto passivo denuncia un numero esiguo di utenti “business” che, utilizzando la rete del concessionario, provvedono a fornire il servizio all'utente finale.

L'emendamento proposto ovvia alle denunce numericamente esigue del concessionario e consente un'applicazione di COSAP e TOSAP corrispondente al numero effettivo degli utenti finali dei servizi.

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti)**

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, sono disciplinate le modalità ed i termini di compilazione del modello F24, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie per i controlli.

**MOTIVAZIONE**

La Corte Costituzionale con l'argomentata sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha chiuso la controversia sulla natura della Tariffa d'igiene ambientale(TIA), conosciuta come Tariffa rifiuti. I comuni già da alcuni anni hanno sostituito la vecchia Tassa smaltimento rifiuti(TARSU) con la TIA. Con la sentenza n. 238 la Corte stabilisce la natura tributaria della Tariffa. Per la Corte la TIA costituisce una mera variante della TARSU e quindi non trova applicazione l'IVA.

La norma in oggetto pertanto ha l'obiettivo di consentire il recupero dell'Iva corrisposta dalle sole utenze domestiche mediante la compensazione con altri tributi. La compensazione viene esclusa per le utenze non domestiche in quante le stesse hanno operato la detrazione dell'IVA corrisposta.

**Aggiungere il seguente articolo:**

### **Articolo**

#### **Proroga del regime transitorio relativo al prelievo in materia di rifiuti urbani**

1. Al fine di assicurare stabilità e continuità al prelievo relativo ai servizi di igiene urbana, con particolare riguardo alla gestione del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nelle more di una completa revisione della normativa in materia, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale e tenuto conto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 circa la natura tributaria della tariffa istituita a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, per l'anno 2010 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati adottato in ciascun Comune nel corso del 2009 resta invariato anche per l'anno 2010.
3. Nel caso in cui l'applicazione della TIA sia affidata in concessione al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, il concessionario agisce quale ente impositore e le somme riscosse a titolo di TIA e di addizionali sono di competenza del concessionario stesso. Eventuali rapporti finanziari tra il comune e il concessionario debbono essere regolati nell'atto di concessione.
4. Le attività di riscossione, accertamento, rimborso, irrogazione delle sanzioni in materia di TIA si uniformano ai principi generali vigenti per i tributi locali e possono essere oggetto di affidamento nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti comunali e dall'articolo 52 del d.lgs. 446/97.

### **MOTIVAZIONE**

A legislazione vigente ai Comuni viene data la possibilità di passare da Tarsu a TIA già dal 1° gennaio 2010, sulla base delle "norme vigenti in materia". Giova tuttavia ricordare che al momento le norme che disciplinano la TIA, che dovevano essere contenute in apposito Decreto attuativo del DPR 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ancora non sono state emanate. Pertanto, qualora i Comuni decidano di passare a TIA dovranno farlo sulla base delle vecchie disposizioni risalenti al cosiddetto Decreto Ronchi del 1997.

Risulta quindi opportuno e urgente, anche alla luce della nuova sentenza che proclama definitivamente la natura tributaria del prelievo, prevedere una risistemazione della disciplina, in sintonia con le disposizioni in materia di Federalismo Fiscale. Per questo motivo, al fine di consentire ai Comuni un adeguamento "ragionato", è necessario rinviare di ancora un anno la possibilità di passare da Tarsu a TIA, dal momento che appare impensabile il passaggio da un regime impositivo (Tarsu) all'altro (Tia) nel giro di due mesi e soprattutto senza norme di riferimento. Nel frattempo, nel corso del 2010 si potrebbe stabilire un programma di incontri con il MEF al fine di costruire ex novo la nuova disciplina del tributo che dovrà partire necessariamente dall'assunto della sua natura tributaria.

***Aggiungere il seguente articolo:***

**(Comuni colpiti da alluvione 1994)**

*All'articolo 2 al comma 14 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 aggiungere il seguente periodo:*

“Allo stesso fine, i Comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato”.

**MOTIVAZIONE**

L'art. 2, comma 14, della Legge finanziaria per l'anno 2008 dispone che le somme che residuano ai Comuni dalle assegnazioni operate dal Ministero dell'Interno finalizzate all'erogazione di contributi per i danni subiti dall'alluvione del 5 e 6 novembre 1994, ai sensi del decreto legge 19 dicembre 1994 n. 691 (legge 16 febbraio 1995 n. 35) e del decreto legge 28 agosto 1995 n. 364 (legge 27 ottobre 1995 n. 438), rimangono a disposizione degli Enti e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

La possibilità di utilizzare i fondi solo per i Comuni che non abbiano adempiuto alla restituzione di quanto risultato in eccesso rispetto all'assegnazione iniziale non si fonda sui principi di uguaglianza e parità di trattamento che devono caratterizzare qualsiasi provvedimento normativo.

**Aggiungere il seguente articolo:**

**(Patto di stabilità interno)**

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 77bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), numero 1), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera a).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 77bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera b).

8. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e b), sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

10. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30% del saldo stesso non si applicano i commi 20 e 21 dell'articolo 77bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge n.133 del 6 agosto 2008.

11. Qualora il comparto dei Comuni evidenzi il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

12. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.”

#### MOTIVAZIONE

L'emendamento corregge gli obiettivi di finanza pubblica previsti per il comparto dei Comuni per il triennio 2010-2012, definendo una regola di aggiustamento verso l'equilibrio di bilancio per tutti i Comuni soggetti al Patto (enti con più di 5.000 abitanti, non commissariati).

La regola prevede che ogni anno ciascun Ente migliori di una prefissata percentuale il saldo obiettivo dell'anno precedente, qualora questo registri un disavanzo, fino a raggiungere il pareggio di bilancio in termini di competenza mista.

La regola prevede, simmetricamente, che ciascun Ente peggiori di una prefissata percentuale il saldo obiettivo dell'anno precedente, qualora questo registri un avanzo, fino a raggiungere il pareggio di bilancio in termini di competenza mista.

Le percentuali di miglioramento del saldo sono superiori a quelle di peggioramento perché il raggiungimento del pareggio da una posizione di disavanzo è più agevole che da una di avanzo.

Inoltre le percentuali sono state scelte in modo da assicurare la sostenibilità dell'intervento già al primo anno di applicazione e la sua ripetibilità negli anni successivi, in modo da dare stabilità alla regola.

Infine, poiché l'obiettivo finanziario di ciascun Comune incorpora l'eventuale scarto registrato nel 2009, l'emendamento prevede la sospensione delle sanzioni vigenti per gli Enti che avessero violato

il Patto di Stabilità interno nel 2009 per una misura non superiore al 30% dell'obiettivo assegnato, considerato che il recupero è già previsto nell'obiettivo per il 2010. Ovviamente rimangono le sanzioni vigenti per i Comuni che non dovessero rispettare il Patto nel 2010.

Il contributo alla riduzione dell'indebitamento netto della PA implicito nell'applicazione della regola proposta è di circa 500 milioni di euro per il 2010.

**Aggiungere il seguente articolo:**

**(Patto di stabilità interno)**

*All'articolo 77 bis del decreto legge n.112/2008, convertito nella legge 133/2008, dopo il comma 21 bis aggiungere il seguente comma 21 ter:*

“L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77 bis del Decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009. Gli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009 devono recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per il singolo ente.”

**MOTIVAZIONE**

La richiesta nasce dall'esigenza di non penalizzare i Comuni che hanno adottato nel 2009 misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi come quello attuale, contribuendo al sostegno dei lavori pubblici di piccola e media entità; ciò ha prodotto effetti anticiclici sull'economia locale e nazionale positivi e sui livelli di occupazione delle imprese più deboli. Inoltre, importanti misure sono state adottate dai Comuni anche sul versante della spesa destinata al sociale; ciò al fine di minimizzare le ripercussioni della crisi economica globale sulle fasce più deboli della popolazione.

Al fine di non incentivare comportamenti di grande accelerazione dei pagamenti e quindi di aumento incontrollato dell'indebitamento, si chiede di poter sospendere le sanzioni per l'anno 2009 e permettere agli enti di recuperare lo sforamento nei due anni successivi all'esercizio.

***Aggiungere il seguente articolo:***

**(Patto di stabilità interno)**

*All'articolo 77 bis del decreto legge n.112/2008, convertito nella legge 133/2008, dopo il comma 21 bis aggiungere il seguente comma 21 ter:*

“21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77 bis del Decreto legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, è sospesa per l'anno 2009.

**MOTIVAZIONE**

La richiesta nasce dall'esigenza di non penalizzare i Comuni che hanno adottato nel 2009 misure atte a sostenere l'economia in un momento di forte crisi come quello attuale, contribuendo al sostegno dei lavori pubblici di piccola e media entità; ciò ha prodotto effetti anticiclici sull'economia locale e nazionale positivi e sui livelli di occupazione delle imprese più deboli. Inoltre, importanti misure sono state adottate dai Comuni anche sul versante della spesa destinata al sociale; ciò al fine di minimizzare le ripercussioni della crisi economica globale sulle fasce più deboli della popolazione.

***Aggiungere il seguente articolo:***

**(Patto di stabilità interno)**

*All'articolo 77 bis del Decreto legge n 112 convertito nella Legge n.133 e successive modificazioni, aggiungere il comma 7 quater:*

“7 quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L’esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.”

7-quinquies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. L’esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.”

**MOTIVAZIONE**

Si chiede di aggiungere i commi 7 quater e quinquies nel senso di prevedere una volta per tutte l’esclusione dal saldo finanziario di tutte le entrate e le spese sostenute dai Comuni in attuazione di ordinanze emanate da Presidente del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare eventi straordinari, sia che abbiano carattere di calamità naturale sia di gravi incidenti quali ad esempio disastri ferroviari, aerei ecc..

Stesso ragionamento è opportuno per le risorse provenienti dai vari Ministeri destinate a prevenire disastri naturali controllabili quali ad esempio il dissesto idrogeologico, fronteggiato con apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente.

**Aggiungere il seguente articolo:**

**(Patto di stabilità interno)**

*All'articolo 77 bis del Decreto legge n 112 convertito nella Legge n.133 e successive modificazioni, dopo il comma 7 ter aggiungere i seguenti commi:*

“7 quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse

7-quinquies Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.”

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento mira, come già accaduto per le spese derivanti dall'attuazione delle ordinanze emanate dal presidente del Consiglio dei Ministri a seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, ad eliminare dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, entrate e spese con carattere eccezionale derivanti dalla realizzazione di interventi finanziati dall'Unione europea. L'esclusione vale anche per le risorse che, prima di confluire nel bilancio di comuni e province, passano dal bilancio statale e regionale.

**Art. 2**  
**(Disposizioni diverse)**

*All' art. 2 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma:*

“19. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2010”.

**MOTIVAZIONE**

L'agevolazione fiscale per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico ha lo scopo di favorire la mobilità sostenibile, incentivando l'utilizzo dei mezzi pubblici locali, regionali e interregionali, a dispetto dell' auto privata.

## **Art. 2** **(Disposizioni diverse)**

*All' art. 2 dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti commi:*

“19. All’art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole “Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome” sono sostituite dalle parole “Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

“20. All’art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunta alla fine del comma la seguente frase “Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle Regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle Regioni stesse”.

“21. Al comma 2 dell’art. 12 della Legge 353/2000, dopo la frase “alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”, è inserita la frase “di concerto con la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

### **MOTIVAZIONE**

Il Decreto legislativo n. 112 del 1998 ha conferito al Comune funzioni e compiti amministrativi, tali da renderlo una componente fondamentale dell’intero sistema di protezione civile. Infatti, in materia di protezione civile, con il Decreto legislativo n. 112 del 1998, art. 108 lettera c), ai Comuni sono state conferite, tra le altre, funzioni e compiti amministrativi relativi a:

- Attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali;
- Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- Predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza;
- Attivare i primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- Utilizzare il volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

L’art. 138, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (“Legge Finanziaria 2001”) ha istituito il “Fondo Regionale di protezione civile”, al fine di:

- Finanziare gli interventi urgenti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali;
- Potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali.

Conseguentemente, al fine di facilitare l’attuazione da parte dei comuni di quanto conferito agli stessi con il Decreto Leg.vo 112/98 e di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile degli enti locali, previsto dal citato art. 138, comma 16 della Legge 388/2000, si considera necessario che:

- L’utilizzo delle risorse del Fondo sia disposto (d’intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile) dal Presidente della Conferenza Unificata e non della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
- Le Regioni trasferiscano agli enti locali una quota pari ad almeno il venticinque per cento del fondo, ai fini del rafforzamento del sistema di protezione civile degli enti locali;

- Le Regioni stabiliscano criteri e priorità per il trasferimento agli enti locali della quota del fondo.

Anche per quanto riguarda la legge quadro in materia di incendi boschivi, legge 21 novembre 2000 n. 353, si ritiene che il parere della Conferenza Unificata, così come per il riparto delle risorse destinate alle attività di protezione civile sia maggiormente indicato, dato il coinvolgimento degli Enti territoriali nelle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

**Art. 2**  
**(Disposizioni diverse)**

*All' art. 2 dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti commi :*

“19. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

a) La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma 23 è costituita da: a) 10 milioni di €uro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2010-2012, nei limiti di 200 milioni d euro annui.

b) All'onere derivante dall'attuazione del comma 23, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale “Fondo Speciale” dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010

c) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

“20. E' istituita presso il Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.

a) La Commissione, è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.

b) La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 23, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

- c) In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 24: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca ; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 2 comma 23, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.
- d) Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 comma 23.”

#### MOTIVAZIONE

L'istituzione di un "Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane" è un sostegno concreto per migliorare la qualità dell'aria nei Comuni e nelle Città metropolitane. Le risorse del fondo sarebbero necessarie a:

- finanziare il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale (costruzione di metro, tram e corsie preferenziali, acquisto di bus)
- compensare maggiori costi dei Comuni
- finanziare progetti di mobilità sostenibile
- adeguare i contratti di servizio

Investimenti dunque, non a pioggia ma sulla base di progetti che mirano a razionalizzare la distribuzione delle merci.

La dotazione del Fondo Nazionale sarebbe costituito da 10 milioni di €uro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; e dal maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2008-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

La previsione, presso il Ministero dell'Ambiente, della Commissione Nazionale Paritetica, composta da 6 rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata, ha lo scopo di definire gli interventi nell'ambito di un complessivo programma pluriennale finalizzato al monitoraggio delle misure e degli interventi previsti dal Ministero e al coordinamento con gli interventi previsti dalle regioni e dai Comuni e Città Metropolitane.

**Art. 2**  
**(Disposizioni diverse)**

*All' art. 2 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma :*

“19 Il comma 5 dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro delle Infrastrutture, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza Unificata anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.”

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento è finalizzato alla maggiore concertazione con gli Enti Locali del riparto del Fondo da effettuarsi nella sede della Conferenza Unificata.

## **Art. 2 (Disposizioni diverse)**

*All'art. 2 dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma:*

19. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

« 298. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma ».

### **MOTIVAZIONE**

Tale modifica è necessaria a ripristinare l'importo originario delle compensazioni a favore degli Enti locali sedi di impianti nucleari, stabilito dal cd. Decreto Scanzano (DI 314/03 e relativa legge di conversione n. 368/03).

Due dispositivi di legge successivi (Finanziaria 2005 e 2006) avevano, infatti, sottratto agli enti locali parte delle risorse finanziarie agli stessi destinate, provenienti da un'aliquota della componente della tariffa elettrica - pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato - , che era stata istituita in base alla legge sopra citata per compensare aree territoriali svantaggiate perché sedi di servitù nucleari. Si intende quindi solamente restituire risorse per la riqualificazione dei territori che ospitano le vecchie servitù nucleari non ancora dimesse, anche in linea con la segnalazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas n. 17/07 al Parlamento e al Governo sull'articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e sull'articolo 1, comma 493 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , chiedendo che le somme in origine destinate alle servitù nucleari venissero rassegnate

Questa richiesta emendativa risponde all'esigenza di risolvere le questioni rimaste aperte rispetto alla passata generazione del nucleare: in particolare, quella relativa alle compensazioni ambientali, ciò anche in ragione della necessità di agevolare la ripresa del ciclo di produzione di energia da fonte nucleare.

*Aggiungere il seguente articolo:*

“Per l’anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo Ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 2-quater, comma 2 della legge del 4 dicembre 2008 n. 189”.

#### **MOTIVAZIONE**

Si richiede la riconferma, anche per il 2010, dei trasferimenti ai piccoli Comuni ed alle Unioni di Comuni, così come previsti dalla della legge del 4 dicembre 2008 n. 189, al fine di assicurare, una dotazione finanziaria già consistentemente ridotta nel corso delle finanziarie degli anni precedenti.

***All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:***

“Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art.32 del DLgs 18 agosto 2000, n.267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2–quater, comma 2, della legge del 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010”.

#### **MOTIVAZIONE**

Occorre una norma che dia coerenza all'impianto del Federalismo istituzionale - Carta delle Autonomie - e di quello fiscale; in entrambi i provvedimenti si individuano, infatti, le Unioni di Comuni come Ente centrale nella riorganizzazione dell'architettura amministrativa degli Enti locali, in particolare dei piccoli Comuni.

I contributi (20 milioni di euro) messi a disposizione di anno in anno risalgono a quelli stanziati nel 2003, (già dimezzati rispetto al 2001), a fronte di una crescita del 50% circa di queste realtà e dei servizi associati negli ultimi anni, passando da circa 150 alle oltre 300 attuali Unioni.

Indispensabile, quindi, proporre di incrementare almeno di 20 milioni di euro il fondo destinato alle Unioni di Comuni, al fine di superare l'attuale esiguità delle risorse disponibili per un settore strategico per l'innovazione locale.

***Aggiungere il seguente articolo:***

“Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’art. 4 della legge 11 gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all’art. 1, comma 625, della L. 296 del 27 dicembre 2006”.

**MOTIVAZIONE**

Il 2009 è l’ultima delle annualità che beneficia del finanziamento previsto nella legge Finanziaria 2007, che aveva destinato 250 milioni di euro per i piani di edilizia scolastica previsti dalla legge 23/96, per il triennio 2007-09. Va ricordato che la somma inizialmente prevista per questa annualità, pari a 100 milioni di euro, nella previsione di Bilancio dello scorso anno ha previsto un tagli di 23 milioni di euro. Il patrimonio di edilizia scolastica su l’intero territorio nazionale è costituito da circa 42.000 strutture, molte delle quali, nonostante gli sforzi economici di Comuni e Province, non ancora in regola con le norme di sicurezza e spesso carenti di aule, laboratori, palestre. Il patrimonio immobiliare scolastico e la sicurezza degli edifici scolastici costituiscono sicuramente una priorità nelle politiche di investimento del Paese.

***Aggiungere il seguente articolo:***

“E’ confermato, per l’anno scolastico 2009-2010, il contributo di 535 milioni di euro per le scuole paritarie, in applicazione dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

**MOTIVAZIONE**

Nella Finanziaria 2010 si preventiva un taglio di 135 milioni di euro, su un totale di 535, del contributo dato alle scuole paritarie, tra le quali rientrano molte scuole dell’infanzia dei Comuni. Naturalmente tale diminuzione di risorse metterà in gravissima difficoltà le scuole dell’infanzia dei Comuni con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione dell’intero sistema scolastico comunale con due possibili soluzioni una consistente riduzione dei servizi finora offerti dai Comuni oppure l’intervento economico delle famiglie.

***Aggiungere il seguente articolo:***

“E’ rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, art. 80 della legge 289 del 2002.”

**MOTIVAZIONE**

Il finanziamento di quasi 500 milioni di euro per l’attuazione dei due primi programmi stralcio, sebbene di molto inferiore al reale fabbisogno economico, ha comunque permesso di finanziare circa 1600 interventi negli edifici scolastici. Il terzo Piano stralcio, inizialmente previsto per il 2006 e successivamente definanziato, partirà presumibilmente entro la fine dell’anno, prevedendo un impegno di circa 105 milioni di euro di investimento.

*Aggiungere il seguente articolo:*

“E’ ripristinato, per l’anno 2010, il capitolo 7243 del Ministero dell’Interno di euro 103.291.000.”

#### **MOTIVAZIONE**

Da una prima lettura della proposta di Legge finanziaria 2010, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il cap. 7243 ha subito una riduzione di 103,3 milioni di euro, relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, che fino all’anno scolastico 2008-2009 sono stati stanziati.

*Aggiungere il seguente articolo:*

“Per l’anno 2010, il capitolo 7243 del Ministero dell’Interno è incrementato di euro 15.000.000.”

**MOTIVAZIONE**

Vanno aumentati i trasferimenti dallo Stato ai Comuni relativamente ai libri di testo per gli alunni meno abbienti che frequentano le scuole dell’obbligo.

***Aggiungere il seguente articolo:***

“Per l’anno 2010, il capitolo 3044 del Ministero del Ministero dell’Economia e delle Finanze è dotato di euro 154.937.070,00”

**MOTIVAZIONE**

La cifra stanziata per l’assegnazione di borse di studio per gli studenti aventi diritto è, dal 2001, pari a 154.937.070 (300 miliardi delle vecchie lire), mentre per il 2009 la somma è stata di 119.580.109,00, con un taglio di oltre 35.000 euro e per quest’anno è prevista una ulteriore riduzione di 2,4 milioni di euro, per un finanziamento pari a 117,3 milioni di euro. Si chiede pertanto il reintegro dei fondi.

*Aggiungere il seguente articolo:*

“Per l’anno 2010, il capitolo 3044 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è incrementato di euro 25.000.000”

#### **MOTIVAZIONE**

Si chiede l’incremento dei finanziamenti per il diritto allo studio, borse di studio, fino ad oggi stanziati, non più rispondenti all’aumento dei beneficiari ed insufficienti dal punto di vista economico.

***Aggiungere il seguente articolo:***

“A partire dall’anno scolastico 2009-2010 è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero Politiche per la Famiglia e del Ministero del Lavoro e politiche sociali, pari a 50 milioni di euro, per il mantenimento e l’attivazione di progetti tesi all’ampliamento dell’offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età.”

**MOTIVAZIONE**

Con la legge finanziaria n.296/06, art. 1, comma 630, il Governo per rispondere nell’immediato alle esigenze delle famiglie ha dato l’avvio in forma sperimentale per l’anno scolastico 2007-2008, estese poi anche alle due annualità successive, alle “sezioni primavera” per i bambini tra i 24 e i 36 mesi. Si tratta di servizi integrativi e non sostitutivi degli asili nido. Nel triennio però le risorse, impegnate da tre diversi ministeri, sono andate diminuendo: 35 milioni di euro nel primo anno, 31 milioni nel secondo e poco più di 24 milioni di euro per la terza annualità. Si chiede l’incremento delle risorse a disposizione e la loro stabilizzazione, per non vedere vanificati gli impegni economici sostenuti dai soggetti interessati e per evitare che il ritardo dell’approvazione dell’Accordo attraverso la Conferenza Unificata, come sta avvenendo quest’anno, metta in difficoltà i gestori che non riescono ad avere certezza delle risorse a disposizione

***Aggiungere il seguente articolo:***

“A partire dal 2010, il capitolo 1274 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è incrementato di euro 25.000.000.”

**MOTIVAZIONE**

Il rimborso da parte dello Stato per il pranzo del personale docente statale è insufficiente dal momento che essendo considerato come contributo viene rimborsato solo in parte. I Comuni sono tenuti a sostenere, anche se solo in parte, la spesa per il pranzo di personale dipendente da altra Amministrazione.

L’ultimo Contratto del comparto della Scuola del novembre 2007, all’art. 21 ha esteso il diritto degli insegnanti statali, operanti nelle scuole pubbliche, ad usufruire gratuitamente del pranzo durante l’orario di servizio, anche ad altri insegnanti e al personale ATA, comportando per le casse comunali un ulteriore aggravio di spese.

**Tabella C**  
**(Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è  
demandata alla legge finanziaria)**

*Alla tabella C, voce Ministero dell'Interno - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti-  
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale*

“Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato” (art. 13 Decreto legislativo 140 del 2005) apportare le seguenti modifiche:

Il Fondo di cui all'art. 13 del Decreto legislativo n. 140 del 2005 determinato in 12.087.000,00 euro per l'anno 2010 e 9.181.000,00 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 è incrementato rispettivamente di 16.072.000,00 euro per il 2010 di 19.296.000,00 euro per il 2011 e di 19.496.000,00 euro per il 2012.

**MOTIVAZIONE**

La tabella assegna al cap. 2311 le somme di 12.087.000,00 euro, 9.181.000,00 euro e 9.181.000,00 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, per il finanziamento del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. A queste somme va aggiunta la dotazione ordinaria di cui al capitolo 2351, riferita al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, quantificata in 3.918.000,00 euro, 3.600.000,00 euro e 3.400.000,00 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

L'attuale capacità ricettiva del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati è di 3000 posti e ha un costo annuale pari a 32.077.000,00 euro.

Risulta pertanto necessario incrementare i fondi stanziati in finanziaria di un importo tale da coprire la differenza tra quanto attualmente assegnato nei capitoli 2311 e 2351 e il costo reale complessivo del Sistema.

La mancata copertura dei costi attuali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati sarebbe in palese contraddizione con la realtà di un fenomeno che non è prevedibile nelle sue dimensioni quantitative e che solo nell'ambito dello SPRAR è possibile affrontare mettendo in campo interventi di vera e propria integrazione stabile e diffusa sul territorio.

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Modifiche al comma 11 dell'art.2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche)**

Il comma 11 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito dal seguente:

11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'art.9 della legge 21 dicembre 1996, n.665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

*a)* il 40 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente;

*b)* il 60 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

#### **MOTIVAZIONE**

L'emendamento ha come obiettivo la revisione delle procedure di riparto della quota spettante ai Comuni per i servizi aeroportuali ad invarianza di gettito e di percentuale assegnata. A parità di risorse destinate ai Comuni si rivedono le procedure per garantire maggiore certezza e celerità per l'incameramento nei bilanci comunali.

*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Legge obiettivo per le città)**

1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale nei quali attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.
2. Il Governo, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al d.lgs 28 agosto 1997, n. 281, procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le diverse aree del territorio nazionale, alla selezione dei programmi di interventi di cui al comma precedente.
3. A tal fine viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo delle città», con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro.